

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 29/1934 SUL LAVORO FORZATO.

In merito all'applicazione, nella legislazione nazionale e nella pratica, della Convenzione in esame si rinvia a quanto comunicato nel rapporto precedente redatto nel 2004.

Con il presente rapporto, pertanto, verranno fornite esclusivamente le informazioni richieste nella domanda formulata dalla Commissione di esperti, con particolare riguardo alle misure e alle iniziative adottate dal Governo italiano per combattere efficacemente il fenomeno della tratta di persone.

Domanda diretta della Commissione di esperti

Per quanto concerne, in particolare, la richiesta di informazioni rispetto la misura in cui le nuove disposizioni in materia hanno reso più efficace la punizione dei trafficanti di tratta di esseri umani, si riporta quanto segue.

Con la legge n. 228 dell'11 agosto 2003, il legislatore italiano è incisivamente intervenuto per fornire ulteriori ed ancora più efficaci strumenti per contrastare il fenomeno della tratta delle persone, come risposta dello Stato alle organizzazioni che gestiscono impunemente il traffico internazionale di persone a fini di sfruttamento.

Questa legge ha fatto seguito ad una serie di strumenti adottati dalla comunità internazionale per contrastare una siffatta pratica di compressione dei diritti fondamentali dell'individuo, tra i quali un rilievo particolare assumono il Protocollo ONU dedicato alla prevenzione, repressione e punizione del traffico di esseri umani finalizzati al loro successivo sfruttamento – *trafficking of human beings* – annesso alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, aperta alla firma nella Conferenza Internazionale di Palermo del 12 dicembre 2000, nonché la decisione Quadro del Consiglio dell'U.E. del 19 luglio 2002, che hanno dato una definizione universalmente condivisa del fenomeno della tratta, individuato le condotte dei trafficanti di esseri umani che fossero meritevoli di sanzione penale e indicato agli Stati aderenti una serie di obiettivi da raggiungere per reprimere tali condotte, per svolgere azione preventiva alla loro messa in atto e per adottare misure di tutela, sostegno e promozione delle vittime delle medesime.

Recependo talune indicazioni provenienti da tali strumenti internazionali la legge n. 228/2003 ha provveduto a dare una definizione ed una connotazione più puntuale ai delitti inerenti il traffico di persone a fini di sfruttamento, riconducendoli quindi nell'ambito dei delitti inerenti la schiavitù già presenti nel codice penale italiano e dando, in tal modo, corpo e sostanza all'affermazione secondo cui la tratta degli esseri umani costituisce una forma di "*moderna schiavitù*" o la "*schiavitù del terzo millennio*".

Nello stesso tempo, la legge in questione, come già evidenziato nel precedente rapporto, ha esteso il campo di applicazione di alcuni istituti del procedimento penale in

modo tale da adeguarli alle particolarità del fenomeno della tratta ed alle modalità con cui esso si manifesta, cosicché quest'ultimo possa essere fronteggiato, sotto il profilo della risposta sanzionatoria e persecutoria, in maniera più efficace rispetto a quanto fatto in precedenza, dando peraltro un adeguato rilievo anche alla posizione ed alle esigenze delle vittime di tale pratica criminosa.

Il merito principale del nuovo testo è, infatti, quello di comprendere situazioni nelle quali l'assoggettamento della vittima (riduzione in servitù) non si realizza mediante la privazione di qualunque possibilità di movimento né mediante l'uso di forme efferate di violenza, ma piuttosto mediante condotte abusive intimidatorie, ingannatorie, abusive; la scelta normativa è coerente con il Protocollo di Palermo, rendendo, così, centrale la posizione di vulnerabilità della vittima.

Vanno evidenziati, inoltre, alcuni tra i più significativi profili di novità, che caratterizzano la legge n. 228/93, sul versante processuale e che hanno, di certo, reso più efficace la punizione dei colpevoli della tratta:

- a) *la centralizzazione delle indagini (e delle funzioni di GIP- Giudice delle Indagini Preliminari – art. 328, co. 1 bis, c.p.p.), con l'attribuzione della competenza per le indagini relative ai reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600), tratta di persone (art. 601), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), nonché di associazione per delinquere diretta a commettere taluno di tali reati (art. 416, sesto comma, c.p.), alle Direzioni Distrettuali Antimafia, che dispongono di strumenti investigativi spesso più efficaci e che possono avvalersi del coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia, quanto mai necessario in procedimenti caratterizzati dalla mobilità sul territorio nazionale delle vittime e degli sfruttatori, e dei suoi contatti internazionali;*
- b) *sui termini per le indagini preliminari, l'inserimento dei reati di cui agli artt. 600 c.p. e 602 c.p. tra quelli che prevedono, come durata massima delle indagini preliminari, il termine di due anni (artt. 407, co. 2, lett. a), n. 7 bis, c.p.p.);*
- c) *il passaggio della competenza per materia dalla Corte di Assise al tribunale in composizione collegiale, con un processo, quindi più snello;*
- d) *la possibilità di ritardare l'esecuzione di provvedimenti che applicano una misura cautelare, dell'arresto, del fermo o del sequestro, quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori o per individuare o catturare i responsabili dei delitti, tra gli altri, di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p. (ma anche 600 bis, 600 ter, 600 quater e 600 quinquies), con decreto motivato del pubblico ministero o, per gli stessi motivi, da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria, dandone immediato avviso al pubblico ministero; strumenti assai utili in quanto, per questi reati, come per altri, l'intervento repressivo immediato può rivelarsi dannoso al fine di ricostruire complesse catene organizzative criminali;*
- e) *la possibilità per la polizia giudiziaria di fare attività investigativa sotto copertura con le stesse modalità utilizzate per mafia e terrorismo (cfr. art. 10 Legge n. 228/2003 e art. 9 legge 16 marzo 2006, n. 146);*
- f) *l'ampliamento della possibilità di ricorrere alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, per cui in deroga alla normativa del codice di rito (art. 267 c.p.p.), l'autorizzazione a disporre le operazioni di cui all'art. 266 c.p.p. va data anche quando l'intercettazione sia solo "necessaria per lo svolgimento delle indagini" e non assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini, in relazione a un delitto in ordine al*

quale sussistono “sufficienti indizi” e non “gravi indizi di reato”. Inoltre, l’intercettazione delle comunicazioni tra presenti nei luoghi di cui all’art. 614 c.p. può essere disposta anche se non vi è motivo di ritenere che in essi si stia svolgendo l’attività criminosa. La durata delle operazioni può, infine, raggiungere 40 giorni (anziché gli ordinari 25) e quella delle proroghe 20 giorni (anziché 15).

Con riguardo alle caratteristiche del fenomeno della tratta, va sottolineato che nel corso degli ultimi anni il nostro Paese non è soltanto diventato un Paese di destinazione, ma di destinazione e transito da e verso altri Paesi europei, nello stesso tempo.

I contesti in cui le vittime del *trafficking* vengono sfruttate sono *il mercato del sesso, il lavoro forzato e il lavoro domestico, le attività di accattonaggio, le attività illegali, fino alle adozioni internazionali illegali e l’espianto di organi*.

E’ importante sottolineare, preliminarmente, che sussiste un’estrema difficoltà a quantificare e qualificare le fenomenologie collegate alla tratta di esseri umani, poiché sono caratterizzate da un elevatissimo livello di complessità, multidimensionalità e mutabilità e sono connotate trasversalmente dall’elemento della mobilità e da una pronunciata “*dimensione sommersa*”, e poiché i sistemi di rilevazione territoriali e nazionali sono ancora molto carenti.

L’attività di monitoraggio dei risultati ottenuti dai progetti di protezione sociale finanziati ha consentito inoltre di accertare alcune interessanti notizie in ordine alle modalità con le quali viene svolto il traffico di donne e minori a fine di sfruttamento sessuale e alle sue caratteristiche, notizie certamente di aiuto per tutte le strutture, pubbliche e non, che si occupano di tale fenomeno. In particolare appare meritevole di attenzione il dato che evidenzia un progressivo mutamento dei luoghi nei quali il predetto sfruttamento viene concretamente effettuato.

Se, infatti, fino a poco tempo fa il luogo principale era costituito dalla strada o da altri spazi pubblici, attualmente si sta assistendo ad un aumento dei casi di sfruttamento a fini sessuali realizzati in luoghi privati, quali locali notturni, club, circoli, ecc

Si rimanda, in ogni modo, in riferimento ad informazioni specifiche sulle procedure giudiziarie, sulle caratteristiche del fenomeno della tratta di persone, e sulle difficoltà che affrontano le autorità pubbliche per combatterlo, al documento allegato (all. 5), contenente il risultato di una ricognizione analitica (con i contributi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza), che ha consentito di delineare realmente il fenomeno con riguardo ai settori interessati e ai soggetti coinvolti.

In riferimento agli accordi di cooperazione, va sottolineato che l’Italia è attivamente impegnata in azioni e strategie congiunte, dirette a prevenire e combattere efficacemente la tratta di esseri umani.

Sul fronte europeo, gli Stati membri dell’Unione europea e la Commissione sono impegnati attivamente nel lavoro di forum multilaterali, quali l’ONU, l’OSCE/ODIRH, il patto di stabilità per l’Europa sudorientale, il G8, l’ASEM ed il Consiglio d’Europa al fine di coordinare gli sforzi contro la tratta di esseri umani. In particolare, gli Stati membri e la Commissione hanno firmato e sono vivamente impegnati nella Convenzione sulla

criminalità organizzata internazionale, ratificata con successo e nei suoi protocolli aggiuntivi, uno dei quali riguarda la tratta di esseri umani.

Sul fronte nazionale l'Italia ha posto in essere mirate forme di cooperazione internazionale con i Paesi interessati, soprattutto quelli dell'area balcanica, principale crocevia, atteso il rilievo strategico, dei traffici di esseri umani.

Si tratta, principalmente di *scambiare informazioni strategiche*, di *conoscenze specifiche*, di *informazioni sui metodi d'indagine e sulla prevenzione dei reati e di partecipazione ad attività di formazione*.

Si allega, ad ogni buon fine, l'elenco dei Memorandum di cooperazione internazionale stipulati dalla Direzione Nazionale Antimafia con i Paesi interessati, tra cui copia di quello stipulato con la Procura della Repubblica di Macedonia, nonché del Memorandum di cooperazione tra i Ministeri della Giustizia Italia –Russia.

Relativamente alla richiesta di informazioni sulle misure prese per l'attuazione delle disposizioni a tutela delle vittime di tratta, si rappresenta quanto segue.

L'Italia, da molti anni è impegnata nella lotta contro la tratta di esseri umani su vari fronti e con strumenti variegati; non v'è dubbio che grazie allo sforzo di tutti gli attori coinvolti (Forze dell'ordine, Magistratura, Servizi sociali degli enti locali, Organizzazioni non Governative), siano stati conseguiti risultati di rilievo.

Se il raggiungimento di tali risultati è stato possibile, ciò è dipeso da molteplici fattori, il principale di quali è sicuramente rappresentato dal fatto che si hanno strumenti normativi validi per contrastare in maniera efficace il traffico degli esseri umani. Tali strumenti s'incentrano, essenzialmente, sull'art. 18 del d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 - contenente il T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - T.U. sull'immigrazione, e sulle norme ad esso collegate, nonché sulla Legge n. 228 del 2003.

In particolare, il precitato art. 18 prevede a favore delle vittime della tratta, la concessione di uno ***speciale permesso di soggiorno***, da rilasciare allo specifico fine di *“consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale”*, realizzato dai servizi sociali degli enti locali o da enti privati convenzionati con questi ultimi.

Siffatto titolo di soggiorno (che, ai sensi del D.P.R. n. 334/2004, art. 21, va correttamente definito *“per motivi umanitari”*) ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso consente, proprio al fine di realizzare un percorso di integrazione sociale, l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato. Qualora, alla sua scadenza l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, esso può essere ulteriormente o rinnovato per la durata del rapporto medesimo, o può essere, altresì, convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

Tale disposizione trova i suoi antecedenti nelle norme precedentemente emanate per contrastare il fenomeno dell'illecito ingresso nel territorio dello Stato dei cittadini extracomunitari, che prevedevano il rilascio di un permesso di soggiorno a favore di

coloro che avessero collaborato alle indagini contro le organizzazioni criminali e che fossero stati esposti a grave pericolo per effetto di tale collaborazione.

Le norme anzidette perseguivano una chiara finalità premiale.

Da tali norme però l'art. 18 T.U. si distacca nettamente per il fatto che alla finalità premiale che pur sussiste (basti, infatti, prestare attenzione al fatto che ai fini del permesso di soggiorno devono comunicarsi al questore gli elementi da cui risulti la *"rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale, ovvero per la individuazione o la cattura dei responsabili..."* (art. 18, co. 2, d.lgs 286/98), è stata affiancata un'altra finalità che è quella di apprestare tutela ed assistenza allo straniero vittima della tratta, in modo tale che gli sia consentita la possibilità di integrarsi nel tessuto sociale italiano.

Questa finalità, che è stata significativamente chiamata umanitaria, ispira e pervade chiaramente l'intero testo della norma in questione.

Va sottolineato che il rilascio del permesso di soggiorno e il conseguente inserimento in un programma di assistenza ed integrazione sociale, non presuppone la presentazione di una denuncia da parte dello straniero oggetto di violenza o di sfruttamento da parte dell'organizzazione criminale.

Il legislatore italiano è, infatti, intervenuto a favore delle vittime delle organizzazioni criminali senza forzare loro la mano, senza cioè obbligarle necessariamente a prendere l'iniziativa di denunciare gli autori delle violenze e dello sfruttamento, ma predisponendo un sistema di tutela in cui è stata data rilevanza alla necessità di conquistare, prima di tutto la loro piena fiducia, condizione essenziale perché la collaborazione si riveli veramente fruttuosa.

In tal modo è stata data una delle migliori risposte possibili all'esigenza fondamentale segnalata nella Dichiarazione dell'Aja del 26 aprile 1997 e cioè l'esigenza di adottare misure che assistano e incoraggino, e non già che vincolino, le vittime della tratta a sporgere denuncia alla polizia contro gli autori di reati e a testimoniare nei relativi processi penali.

A sovrintendere ed, in qualche misura, a coordinare l'attuazione dei programmi di assistenza ed integrazione sociale è stato chiamato uno specifico organismo, la *Commissione Interministeriale*, prevista dal Regolamento per l'attuazione del T.U.

Tale Commissione è stata istituita fin dal 1999 presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il fine precipuo di *controllare, indirizzare e programmare* le risorse per l'attuazione dei programmi di assistenza e di integrazione sociale previsti dalla disposizione in esame.

Tali programmi sono stati successivamente specificati dal Decreto del Ministro per le pari opportunità del 23 novembre 1999, il quale ha individuato due tipologie di programmi finanziabili:

- *i programmi di protezione sociale*, specificamente finalizzati ad assicurare un percorso di assistenza e protezione delle vittime della tratta;
- *le azioni di sistema*.

I programmi di protezione sociale propriamente detti possono essere presentati alla Commissione da Enti locali ed Organizzazioni Non Governative attive nell'ambito del

sociale e vengono co-finanziati dal Dipartimento per i diritti e le pari opportunità nella misura del 70%, rimanendo il residuo 30% a carico della finanza locale.

Il sistema normativo in esame si è rivelato, nell'insieme, sicuramente valido ed efficace, se solo si considerano i seguenti dati:

- Nell'ambito dei 7 Avvisi (di cui 6 relativi alle forme di sfruttamento sessuale e 1 relativo alle forme di tratta diversa da quella sessuale) banditi dal 2000 al 2006 sono stati cofinanziati **448** progetti di protezione sociale sul piano nazionale¹.
- Nel periodo tra marzo 2000 marzo 2005, sono state complessivamente contattate ed accompagnate ai vari servizi sociali (sanitari, psicologici, legali) n. **37.716** presunte vittime di tratta, di cui **9.398** e tra questi 482 minori degli anni 18, sono state inserite nei progetti di protezione sociale; n. **7.039** sono state avviate corsi di alfabetizzazione e formazione; per n. **4.625** si è reso possibile un inserimento lavorativo.

Sono stati concessi più di **5.000** permessi di soggiorno.

Un programma di protezione sociale è articolato in varie fasi, legate tra loro, che sinteticamente si possono così delineare:

- La *prima*, soprattutto centrata sul recupero fisico e psicologico della vittima, prevede un percorso di assistenza e protezione sociale, che dal primo contatto (attraverso: l'unità di strada, numero verde, intervento delle forze di polizia, ecc.) porta a forme di accoglienza protetta presso case di fuga, o famiglie o in autonomia abitativa. Durante questo periodo inizia l'istruttoria necessaria per l'ottenimento del permesso di soggiorno ex. art. 18. Viene assicurata un'assistenza legale, un supporto psicologico al fine di ritrovare la propria autonomia e identità socio-culturale;
- La *seconda fase* ha come obiettivo principale l'integrazione e l'inclusione sociale che prevede interventi finalizzati all'orientamento e all'inserimento socio-lavorativo, attraverso corsi di formazione, di apprendimento della lingua italiana, borse lavoro, tutorship guidati nelle aziende, ecc.
- Parallelamente alla prima o seconda fase può iniziare il percorso giudiziario con la collaborazione da parte della vittima.

Le *azioni di sistema* consistono, invece, in progetti di rilevanza nazionale, presentabili esclusivamente da soggetti pubblici, finalizzati a supportare i programmi di protezione sociale, attraverso campagne di sensibilizzazione, indagini e ricerche sull'andamento del fenomeno, attività formative per gli operatori pubblici e privati impegnati nella specifica materia, attività di assistenza tecnica e monitoraggio dei progetti anzidetti.

Altra importante azione di sistema finanziata dal Dipartimento per i diritti e le Pari Opportunità riguarda il progetto di rimpatrio volontario assistito per le donne vittime del traffico, coordinato dal Ministero degli Interni con l'assistenza dell'Organizzazione Internazionale Mondiale (OIM).

Il progetto, nello specifico, si propone di rendere disponibile e praticabile l'opzione del ritorno volontario assistito tra i percorsi di fuoriuscita dal circuito di sfruttamento, e di

¹ Attualmente sono in corso di valutazione, da parte del Dipartimento per i diritti e le Pari Opportunità, 39 progetti ex art. 13 del d.lgs n. 228/2003, ai sensi del quale è previsto uno speciale programma di assistenza, che garantisce, in via transitoria adeguate condizioni di *alloggio, vitto e assistenza sanitaria* a favore delle vittime di tratta.

prevedere, altresì, percorsi protetti di reinserimento socio-lavorativo nei paesi di origine dalle beneficiarie dell'azione di sistema.

Grazie all'attività capillare dell'OIM, che vanta oltre 100 *focal point* – antitrattra, disseminati in tutto il mondo – si è provveduto a creare un'organizzazione che permettesse un ritorno assistito sino alla famiglia o, in alternativa, sino al luogo in cui la vittima voleva andare; ciò sia utilizzando l'organizzazione italiana dell'OIM, che tramite l'OIM locale.

Si è prevista pure *un'indennità di prima sistemazione*, perché non sempre le famiglie raccolgono le vittime, una volta tornate in patria.

In questo progetto si è prevista *un'indennità di prima accoglienza*, nonché due indennità, quali borse lavoro per fare in modo che la vittima potesse reintegrarsi nel proprio Paese in poco tempo, evitando di dover continuare in maniera volontaria la stessa attività che aveva cominciato in maniera forzata.

Queste due borse lavoro sono state anche differite nel tempo; ciò perché la vittima, prima di tornare nel proprio Paese deve sottoscrivere un programma, autorizzato poi dal Ministero dell'Interno, nel quale si impegna a prestare ogni futura collaborazione, che per motivi di giustizia si rendesse successivamente necessaria.

Tra le varie azioni di sistema, merita, inoltre, particolare menzione il **Numero Verde**, fondamentale strumento per consentire alle vittime della tratta di entrare in contatto con coloro che validamente potranno aiutarle, attraverso un servizio telefonico gratuito, strumento di facile e sicura accessibilità.

Il Numero Verde è caratterizzato non solo da una funzione di informazione, ma anche di raccordo con i progetti di protezione sociale articolati sul territorio.

E' un servizio attivo 24 ore e strutturato in una posizione centrale ed in 14 postazioni locali, che da agosto 2000 a marzo 2006 ha gestito circa 500.000 chiamate, confermando in tal modo la sua importanza, nella duplice valenza di strumento di primo contatto per le vittime della tratta e di mezzo di coordinamento tra le varie realtà locali impegnate nella gestione dei programmi di protezione sociale ex art. 18 T.U.

Anche *l'impegno delle forze di polizia italiane*, attraverso il controllo delle frontiere rappresenta un punto di forza nell'attuazione delle misure dirette a debellare l'illecito traffico di esseri umani.

Esso consente, infatti, di raggiungere un duplice obiettivo: impedire gli ingressi illegali e, in caso di necessità, prestare un doveroso soccorso alle vittime del traffico e allo stesso tempo raccogliere ove possibile, utili elementi investigativi; testimonianze degli stessi clandestini, rilevazione di impronte digitali, dati e informazioni che emergono dalle perquisizioni e ispezioni e veicoli e natanti e così via.

In questa prospettiva, si stanno rafforzando i controlli alle frontiere attraverso l'impiego di apparati di avanzata tecnologia: i sistemi di radar fissi e mobili per l'individuazione di piccoli natanti veloci; strumenti di video-ripresa diurna e notturna per la sorveglianza delle coste; reti di protezione delle comunicazioni fra unità operative fisse e mobili di tutte le forze di polizia.

Il secondo livello di intervento si sviluppa nelle altre fasce del territorio nazionale, partendo da quelle a ridosso della linea di confine ed estendendo le attività di controllo in

tutte le zone che si considerano maggiormente "a rischio", ivi comprese alcune aree metropolitane e le vie di comunicazione stradali e ferroviarie.

Un mirato impiego dei reparti specializzati della polizia sui treni, nelle stazioni, lungo le arterie autostradali consente di intervenire ogni giorno con successo nei luoghi in cui le vittime vengono avviate al lavoro forzato o alla prostituzione. E' così possibile rintracciare centinaia e centinaia di immigrati clandestini e sviluppare nei loro confronti la conseguente azione di vigilanza e di allontanamento dal territorio nazionale, nei casi previsti dalla legge.

Quando ciò non è tecnicamente possibile, già il semplice rilevamento della loro identità dattiloscopica costituisce un'efficace azione preventiva e non di rado repressiva.

Per quanto concerne, specificatamente, le misure adottate contro la tratta dei minori e adolescenti, si rinvia a quanto più dettagliatamente riportato nel rapporto Conv. OIL n. 182/99 sulle peggiori forme di lavoro minorile, inviato quest'anno.

Con riguardo al numero delle vittime della tratta, si riportano i dati più recenti disponibili, elaborati dalla direzione centrale della polizia criminale.

Tali dati rivelano che negli otto mesi compresi tra settembre 2003 e aprile 2004 le segnalazioni (per denuncia o arresto) per riduzione in schiavitù sono state **193** (contro le 133 del 2002), quelle per tratta e commercio di schiavi **39** (24 nel 2002), quelle per alienazione e acquisto di schiavi **25** (22 nel 2002).

Nel 2004 i permessi rilasciati sono stati **848** per protezione sociale, in prevalenza a donne provenienti dalla Nigeria (822), dalla Romania (180), dalla Moldavia (93), dall'Ucraina (65) e dall'Albania (64).

In ultimo, con riferimento all'indicazione della misura in cui le disposizioni normative contribuiscono ad incoraggiare le vittime a rivolgersi alle autorità per denunciare i trafficanti, bisogna nuovamente fare riferimento all'art. 18 del T.U. in materia di immigrazione, più volte citato.

Esso favorisce le denunce e, in genere, le dichiarazioni delle persone offese che si sentono più protette nei confronti dei propri sfruttatori. In effetti, tale norma costituisce una forma di tutela dei diritti delle vittime dei reati che negano la dignità stessa della persona e non una misura premiale per la collaborazione resa dalla stessa all'autorità giudiziaria, collaborazione che la norma non presuppone necessariamente.

Non v'è, dubbio, tuttavia, che, anche nel caso in cui l'accesso ai programmi di assistenza avvenga attraverso un percorso sociale e non giudiziario – l'esistenza di un percorso di assistenza e integrazione e l'opera delle Organizzazioni Non Governative, favorisca la determinazione delle vittime a collaborare con la giustizia, denunciando i propri sfruttatori e rendendo dichiarazioni al riguardo.

Ma l'utilità dell'art. 18 si manifesta anche sul piano processuale.

Uno dei più gravi problemi nei procedimenti per tratta è rappresentato dalla difficoltà di assicurare le fonti di prova testimoniale provenienti dalle vittime le quali rendono

dichiarazioni nella fase delle indagini ma, dopo averle rese, divengono spesso irreperibili o sono poi minacciate dai trafficanti, senza che vi sia poi la possibilità di far loro ripetere queste dichiarazioni davanti al giudice, come richiesto, in linea di principio dal nostro sistema processuale accusatorio. Tale difficoltà è, invece superata con il ricorso all'art. 18, atteso che la "stabilizzazione" della persona offesa sul territorio, ottenuta con la collaborazione delle ONG e la protezione che esse forniscono, consente alle Procure di avere poi a disposizione testimoni reperibili e non reticenti nella fase giudiziaria.

In ultimo, si ritiene opportuno comunicare un'importante e recentissima iniziativa legislativa del nostro Governo che in data 17 novembre *c.a.* ha approvato un disegno di legge diretto a contrastare il fenomeno dello sfruttamento della manodopera di stranieri irregolarmente presenti in Italia.

Su proposta del Presidente del Consiglio, del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Solidarietà Sociale, il Consiglio dei Ministri ha fissato tramite DDL pene più severe per lo sfruttamento del caporalato.

Si è previsto che lo speciale permesso di soggiorno, di cui si è parlato, concesso allo straniero per motivi di protezione sociale, possa integrarsi con una più puntuale individuazione della fattispecie di reato per grave sfruttamento di manodopera (*retribuzione ridotta di oltre un terzo rispetto ai minimi contrattuali, sistematiche e gravi violazioni della disciplina in materia di orario di lavoro e riposo settimanale, gravi violazioni dei requisiti di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro*).

Sarà cura di questa Amministrazione informare, col prossimo rapporto, codesto Ufficio, degli ulteriori seguiti del predetto disegno di legge.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali di cui all'elenco allegato.

ALLEGATI

- 1. Art. 18 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286;**
- 2. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre, 2004 18 ottobre 2004, n. 334 –**
contenente il Regolamento recante modifiche ed integrazioni del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 334;
- 3. Legge 16 marzo 2006, n. 146 –** Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001;
- 4. Decreto del Ministero dell'Interno del 5 settembre 2006;**
- 5. Relazione sui fenomeni di violenza e di grave sfruttamento nei confronti dei lavoratori stranieri;**
- 6. Elenco dei procedimenti in corso a carico di imputati per reato di tratta di esseri umani;**
- 7. Elenco dei memorandum di cooperazione internazionale stipulati dalla Direzione Nazionale Antimafia;**
- 8. Memorandum di cooperazione tra i Ministeri della Giustizia Italia –Russia; tra la Direzione Nazionale Antimafia della Repubblica d'Italia e la Procura della Repubblica di Macedonia**

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.